



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

Milano, 19 dicembre 2016

Fasc. Prot. n. 12B2/2013-040160 Gab

Ai Sigg. Sindaci  
dei Comuni della  
Città Metropolitana di  
MILANO

**OGGETTO:** ORDINANZE SINDACALI AI SENSI DELL' ART. 54 T.U.E.L. RECANTI DIVIETI DI UTILIZZO DI FUOCHI DI ARTIFICIO E ALTRI ARTIFICI ESPLODENTI NEL PERIODO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2016- 2017

Numerose Amministrazioni comunali della Città metropolitana di Milano hanno adottato e sono in procinto di adottare delle ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali, aventi per oggetto il divieto di sparo di fuochi di artificio, petardi mortaretti ed artifici esplodenti in genere nel periodo compreso relativo alle festività natalizie 2016 - 2017.

In merito si ricorda che, sulla base di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, le ordinanze contingibili ed urgenti rappresentano dei provvedimenti *extra ordinem* il cui presupposto è rappresentato da un pericolo di un danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica al quale, per il suo carattere di eccezionalità, non possa farsi fronte coi rimedi ordinari e che richiede interventi tempestivi e non dilazionabili (*ex multis* Cons. Stato, Sez. V, Sent. 22 marzo 2016, n. 1189).

Nelle ordinanze adottate o in corso di adozione non si ritiene sussista, *in primis*, il presupposto della contingibilità e dell'urgenza, posto che l'utilizzo di fuochi di artificio, petardi e analoghi artifici esplodenti, rappresenta una consolidata consuetudine nel periodo delle festività natalizie e quindi un evento tutt'altro che eccezionale ed imprevedibile.

Conseguentemente non ricorrono i requisiti dell'urgenza e dell'imprevedibilità dell'evento, elementi fondamentali per derogare al principio di tipicità degli atti amministrativi.

Pertanto, la materia degli artifici esplosivi oggetto delle ordinanze sindacali è disciplinata sia dal TULPS, con una dettagliata regolamentazione delle attività di produzione, di deposito e vendita ed uso di articoli pirotecnici, sia dalla normativa europea, con un insieme disposizioni di per sé idonee ad assicurare le esigenze di tutela di ordine pubblico e pubblica sicurezza.

Conseguentemente le ordinanze sindacali *ex art. 54 TUEL*, soprattutto se volte ad introdurre un generico divieto, si sovrapporrebbero alla suddetta disciplina acquisendo un contenuto normativo generale non consentito e andando ad incidere in maniera significativa sulla libera circolazione di articoli pirotecnici legalmente presenti sul



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

mercato.

A latere di queste considerazioni a carattere generale, si rileva che le suddette ordinanze spesso non operano alcuna graduazione tra le diverse categorie di appartenenza dei prodotti pirotecnici, ad esclusione delle c.d. miccette, sulla base della loro potenziale lesività, rischiosità e rumorosità impedendo, quindi, l'utilizzo anche di artifici pirici a basso impatto sonoro ovvero ad effetto esclusivamente illuminante.

La decisione di vietare l'utilizzo di qualsiasi tipo di fuochi di artificio, petardi e altri artifici esplodenti anche se di libera vendita (e quindi oggetto di apposite verifiche e certificazioni volte ad attestarne la compatibilità con la normativa nazionale e vigente in materia) per il prolungato periodo, che spesso va dal 23 dicembre all'8 gennaio pp.vv., potrebbe avere delle ripercussioni fortemente negative sul mercato dei prodotti di libera vendita che, come ben noto, consegue gran parte dei propri introiti nel periodo delle festività di fine anno.

Se è ben vero infatti che l'ordinanza non vieta la vendita degli articoli pirotecnici, è anche vero che il divieto di utilizzarli non potrà non avere delle ripercussioni sulle decisioni di acquisto della collettività locale.

Tanto premesso, si segnala alle SS.VV. l'opportunità di valutare molto attentamente l'adozione di questo genere di ordinanze per evitare che un uso improprio dello strumento giuridico individuato dall'art. 54 esponga l'Amministrazione comunale, e quella statale, ad eventuali profili di responsabilità in sede giurisdizionale.

IL PREFETTO

(Marangoni)

<b>PREFETTURA MILANO TELEGRAFO</b>
<b>20 DIC. 2016</b>
ORE .....
PROT. N° .....